DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 28

Il quantitativo di personale fisicamente inidoneo comunque conservato in servizio ai sensi degli articoli 49 e 197, primo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni; ivi compreso quello collocato per tale titolo in disponibilita', e' conteggiato sulle percentuali previste dalle leggi che regolano il collocamento obbligatorio al lavoro di particolari categorie di cittadini.

Versione in vigore dal 26 agosto 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 668
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-varie-riguardanti-l-organizzazione-dell-azienda-autonoma/art-28/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it